

N. 2307-413-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 2307

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 7 febbraio 2002 (v. stampato Senato n. 568)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**MARITATI, FASSONE, BONFIETTI, CALVI, MANIERI, BETTONI
BRANDANI, MASCIONI, BATTAFARANO, ACCIARINI, TESSI-
TORE, VISERTA COSTANTINI, DI SIENA, PAOLO BRUTTI,
PIZZINATO, RIPAMONTI, MARTONE, DONATI, BONAVIDA, DI
GIROLAMO, LONGHI**

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme
sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure pri-
vative e limitative della libertà, nonché modifica all'articolo 678
del codice di procedura penale

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
l'8 febbraio 2002*

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 18 giugno 2002, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 2307. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 413 si veda il relativo stampato.

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 413, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PISAPIA, VENDOLA, MANTOVANI, RUSSO SPENA,
GIORDANO, BERTINOTTI, MASCIA, DEIANA, TITTI
DE SIMONE, VALPIANA, ALFONSO GIANNI**

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e all'articolo 678 del codice di procedura penale in materia di liberazione anticipata

Presentata il 1° giugno 2001

(Relatore: **VITALI**)

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo delle proposte di legge 413 e 2307 recanti disposizioni in tema di liberazione anticipata;

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge rientrano nella materia « giurisdizione e norme processuali » che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 15 maggio 2002)

La I Commissione,

rilevato che le disposizioni recate dai due articoli aggiuntivi al nuovo testo del progetto di legge in esame incidono sulla materia attinente alla giurisdizione e norme processuali che l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 12 giugno 2002)—————
—————

TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2307
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata).

1. Il comma 8 dell'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 8. Provvede con ordinanza sulla riduzione di pena per la liberazione anticipata e sulla remissione del debito previste dagli articoli 54 e 56 della presente legge, nonché sui ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale ».

2. Dopo l'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 69-bis. — *(Procedimento in materia di liberazione anticipata)*. — 1. Sul'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Non si applicano le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo 666. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono.

2. Il condannato, nell'istanza di concessione, può chiedere di essere sentito personalmente. Se lo stesso è detenuto in carcere, l'udienza può essere tenuta presso l'istituto penitenziario.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Funzioni e provvedimenti del magistrato di sorveglianza e procedimento in materia di liberazione anticipata).

1. *Identico* ».

2. *Identico*:

« ART. 69-bis. — *(Procedimento in materia di liberazione anticipata)*. — 1. Sul'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede **con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale.**

Soppresso.

2. Il magistrato di sorveglianza decide non prima di quindici giorni dalla richiesta del parere al pubblico ministero e anche in assenza di esso.

3. Il magistrato di sorveglianza, su espressa richiesta del condannato, e in deroga a quanto previsto nei commi 1 e 2, provvede sull'istanza di concessione della liberazione anticipata con ordinanza adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, previo parere favorevole del pubblico ministero. L'ordinanza è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Se l'istanza è rigettata, in tutto o in parte, la stessa può essere riproposta senza che sia per questo dichiarata inammissibile ai sensi del comma 2 dell'articolo 666 del codice di procedura penale.

4. Se il pubblico ministero esprime parere contrario sulla richiesta di cui al comma 3, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dei commi 1 e 2, sentito il condannato.

5. Il tribunale di sorveglianza, ove nel corso dei procedimenti previsti dall'articolo 70, comma 1, sia stata presentata istanza per la concessione della liberazione anticipata, la trasmette al magistrato di sorveglianza ».

3. Le istanze per la liberazione anticipata, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge presso il tribunale di sorveglianza, sono di competenza del magistrato di sorveglianza.

ART. 2.

(Competenza in materia di revoca).

1. Al comma 1 dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: « la riduzione di pena per la liberazione anticipata, » sono soppresse e dopo le parole: « la revoca o cessazione dei suddetti benefici » sono inserite le seguenti: « nonché della riduzione di pena per la liberazione anticipata ».

3. Avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato ed il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio.

Soppresso.

4. L'ordinanza che decide in ordine alla concessione della liberazione anticipata è adottata in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale.

5. *Identico* ».

3. *Identico.*

ART. 2.

(Competenza in materia di revoca).

Identico.

ART. 3.

(Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale).

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« 12-bis. Al condannato che si trovi nelle condizioni soggettive previste dall'articolo 54 e che sia affidato in prova al servizio sociale, purché l'affidamento stesso non sia revocato, può essere concesso il beneficio della liberazione anticipata. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3 ».

ART. 4.

(Modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale).

1. Al comma 1 dell'articolo 678 del codice di procedura penale, dopo le parole: « nelle materie attinenti » sono inserite le seguenti: « alla riduzione di pena per la liberazione anticipata, ».

ART. 5.

(Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 3).

1. Il beneficio previsto dall'articolo 47, comma 12-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, si applica anche agli affidamenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai semestri successivi al 31 dicembre 1999 o in svolgimento a tale data.

ART. 3.

(Estensione della normativa in tema di liberazione anticipata all'affidamento in prova al servizio sociale).

1. *Identico:*

« 12-bis. **All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova di un suo effettivo recupero sociale, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54.** Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3 ».

ART. 4.

(Modifica all'articolo 678 del codice di procedura penale).

Identico.

ART. 5.

(Applicabilità del beneficio previsto dall'articolo 3).

Identico.

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0031401